



Direzione Servizi agli Studenti  
Ufficio Esami di Stato, Formazione insegnanti

## **IL RETTORE**

- VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, *“Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”*, e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- VISTO l'art. 102 - Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, in particolare il comma 3 *“In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo”*;
- VISTA la nota ministeriale del 25.03.2020 prot. n. 8610 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18;
- VISTA la nota ministeriale del 14 Aprile 2020 n. 9758 con la quale è stato trasmesso il Decreto 2 aprile 2020, prot. n. 8 (registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2020 n.630), con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha provveduto a modificare il D.M.16 marzo 2007, relativo alle Classi delle lauree magistrali, adeguando la Classe LM 41 – Medicina e Chirurgia alle nuove disposizioni dettate dall'art.102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, in tema di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;
- VISTO il DR 82407 del 16.04.2020 REP n. 278 modifica al Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Seconda relativamente all'adeguamento dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) alle previsioni di cui al D.M 2 aprile 2020 n. 8, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341;



CONSIDERATA la nota ministeriale di chiarimento del 14 Aprile 2020 n. 9758 nella quale si dispone che...omissis In particolare, in linea con quanto dispongono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 102 del D.L. n.18/2020, nonché in una visione di Sistema delle novità introdotte dalla norma in argomento, si ritiene opportuno chiarire ***che i laureati in Medicina e Chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo Ordinamento LM/41 abilitante:***

***1. sono abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo laddove già in possesso del giudizio di idoneità relativo al tirocinio pratico valutativo interno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58;***

***2. oppure, qualora non in possesso del giudizio di idoneità ex D.M. n.58/2018, si abilitano allorquando, portato a termine il percorso di tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n.445/2001, conseguono la relativa valutazione positiva prescritta dall'art. 2 del medesimo decreto. Al riguardo si segnala che ogni ateneo, compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, può ammettere alle proprie sessioni di tirocinio post lauream, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università stessa, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università. ***In entrambi i due casi sopra esposti, gli atenei dovranno predisporre per tali laureati due separati diplomi: da una parte il diploma relativo al titolo meramente accademico (non abilitante) e dall'altra, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, il separato diploma di abilitazione....omissis...******

TENUTO CONTO che la dott.ssa Eleonora DAVIDDI, nata a ....omissis....., nell'ambito del corso di studi in Medicina e Chirurgia ha sostenuto il tirocinio pratico valutativo ex DM 58/2018 all'interno del corso, in forma extracurriculare, conseguendo i relativi crediti;

TENUTO CONTO che la dott.ssa Eleonora DAVIDDI in data 14/03/2024 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia non abilitante;

RITENUTO di dover provvedere, con il presente atto, ad applicare, formalmente, quanto disposto dal Ministero, a favore dei laureati rientranti nella tipologia suindicata, essendo gli stessi in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini della conseguente abilitazione professionale.

## DECRETA

Art. 1) Sulla base di quanto citato in premessa, e del conseguimento di n.15 crediti extracurricolari presenti nella carriera della dott.ssa Eleonora DAVIDDI relativi al superamento del tirocinio pratico valutativo ex DM 58/2018, la dott.ssa Eleonora DAVIDDI, nata a ....omissis....., è abilitata all'esercizio della professione di Medico Chirurgo ai sensi del comma 3 dell'art.102 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020.

Art.2) Si dispone la pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo della notizia dell'avvenuta abilitazione.



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

- Art.3) La dott.ssa Eleonora DAVIDDI è tenuta al pagamento dei contributi erariali previsti per il conseguimento dell'abilitazione.
- Art.4) Si dispone il rilascio della pergamena, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, a seguito della trasmissione della carta idonea da parte del Poligrafico dello Stato.
- Art.5) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: [direzionelegale@pec.unimore.it](mailto:direzionelegale@pec.unimore.it) .

**IL RETTORE**  
**Prof. Carlo Adolfo Porro**